Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI LATERA

ART. 01
PRINCIPI FONDAMENTALI
01. LA COMUNITA' DI LATERA E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.
02. L`AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02
FINALITA'
01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.
02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE ELA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.
03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL`AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.
04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:
A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE.
B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL`INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE.
C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LA ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.
E) LA SALVAGUARDIA, NELL`AMBITO DELLA PROPRIA COMUNITA', DEL PRINCIPIO DELLA PARI DIGNITA' SOCIALE E GARANZIA DEL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.
F) LA GARANZIA E IL RICONOSCIMENTO DELLE FORME ASSOCIATIVE DI NATURA SINDACALE ORGANIZZATE SU BASE DEMOCRATICA.
G) LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE CON CITTADINI EXTRACOMUNITARI CHE RISIEDONO E SVOLGONO ATTIVITA' NEL PROPRIO TERRITORIO ADERENDO ALLA CARTA DEI DIRITTI UMANI E DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI SOTTOSCRITTI DALL`ITALIA IN SEDE ONU.
CONTRIBUZIONE AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE PROMUOVENDO GEMELLAGGI ED INCONTRI CULTURALI, ANCHE CON COMUNI NON FACENTI PARTE DELLA CEE.
H) IL COMUNE FAVORISCE L`ESPRESSIONE DELLA FEDE RELIGIOSA E CULTURALE DEI PROPRI CITTADINI CONSENTENDO INIZIATIVE TENDENTI A SVILUPPARE L`ESPRESSIONE DEL PLURALISMO RELIGIOSO NELL`AMBITO DELLA COMUNITA' LOCALE.
I) FAVORISCE E PROMUOVE LA PARI DIGNITA' ELA PARI OPPORTUNITA' DEI CITTADINI DI AMBO I SESSI IN TUTTI I SETTORI DELLA VITA SOCIALE DELLA COMUNITA' LOCALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 03
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE LAZIO, AVVALENDOSI DELL`APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.
03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA ELA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.
04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA LE FUNZIONI DI INTERESSE COMUNE DEGLI ENTI ASSOCIATI.

ART. 04
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAI SEGUENTI AGGLOMERATI, STORICAMENTE RICONOSCIUTI DALLA COMUNITA':
A) LATERA CAPOLUOGO;
B) CANTONIERA DI LATERA.
02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER HA 2265 CONFINANTE CON I COMUNI DI VALENTANO, GRADOLI, PITIGLIANO, ONANO.
03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI ALLA PROPRIA SEDE.
04. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05
ALBO PRETORIO
01. E' INDIVIDUATO NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L`ACCESSIBILITA', L`INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
03. IL SEGRETARIO CURA L`AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 10 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L`AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06
STEMMA E GONFALONE
01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME "LATERA".
02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. L`USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.
04. IL COMUNE TUTELA LA TITOLARITA' DEI DIRITTI DELLA PROPRIA PERSONALITA' GIURIDICA ANCHE OLTRE LA SFERA PATRIMONIALE, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 07
LE FUNZIONI LOCALI COMUNALI
01. IL COMUNE E' TITOLARE DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI COMUNALE ED IL PROPRIO TERRITORIO; TALI FUNZIONI VENGONO ESERCITATE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DI EVENTUALI COMPETENZE RISERVATE AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE.
02. SPETTANO IN PARTICOLARE AL COMUNE LE SEGUENTI FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELL`AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI VIGENTI:
A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE COMUNALE;
B) EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA;
C) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;
D) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL`AMBIENTE;
E) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE;
F) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
G) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 (ARTT. 54 , 60 E 78) ED IN PARTICOLARE FIERE E MERCATI, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, AGRICOLTURA, FORESTE;
H) SANITA' NELL`AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE DI FUNZIONI IGIENE E PRESTAZIONE AMBIENTALE DI CUI ALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;
I) IGIENE E PROTEZIONE AMBIENTALE;
L) SERVIZI SCOLASTICI E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 ;
M) ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTE LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' ANCHE DI SUPPORTO, DESTINATA A FACILITARE L`ASSOLVIMENTO DELL`OBBLIGO SCOLASTICO, NONCHE' LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI;
N) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI BENEFICENZA SECONDO QUANTO PREVISTO E NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 N. 616 ;
O) POLIZIA AMMINISTRATIVA LIMITATAMENTE ALLE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE;
P) OGNI ALTRO SERVIZIO ATTINENTE LA CURA E GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' COMUNALE ED IL SUO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE.
03. COMPETONO AL COMUNE I TRIBUTI, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI, SALVA OGNI CONTRARIA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 08
LE FUNZIONI COMUNALI INERENTI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.
01. IL COMUNE GESTISCE PROPRI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRETTI ALLA PRODUZIONE DI BENI O ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI SOCIALI E DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITA' LOCALE SECONDO QUANTO PREVISTO AL TITOLO 03 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 09
LE FUNZIONI COMUNALI DI COMPETENZA STATALE SVOLGE I SERVIZI ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE STATISTICA E LEVA MILITARE.
02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO.
03. COMPETONO AL COMUNE, CHE PROVVEDE ALLO SVOLGIMENTO TRAMITE I PROPRI UFFICI LE FUNZIONI DI POLIZIA GIURIDICA E DI PUBBLICA SICUREZZA, OVE NECESSARIO.
04. IL COMUNE SVOLGE ALTRESI' LE ALTRE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE EVENTUALMENTE AFFIDATEGLI DALLA LEGGE PURCHE' QUESTA REGOLI ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI ED ASSICURI LE RISORSE NECESSARIE ALLA TOTALE COPERTURA DELLE SPESE.
05. IL COMUNE ASSICURA L`ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE MEDIANTE L`UFFICIO DI CONCILIAZIONE. A TALE UFFICIO E' PREPOSTO UN GIUDICE CONCILIATORE NOMINATO CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E SARA' ASSEGNATO PERSONALE IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CANCELLIERE E DI MESSO.

ART. 10
LE FUNZIONI COMUNALI DELEGATE
01. IL COMUNE SI IMPEGNA A SVOLGERE LE FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATE DALLA REGIONE, E AD ASSICURARE IN TAL CASO L`UTILIZZAZIONE DEI PROPRI UFFICI, PURCHE' QUESTA ASSICURI LE RISORSE FINANZIARIE A TOTALE COPERTURA DELLE SPESE.

TITOLO 01
ORGANI ELETTIVI
ART. 11
ORGANI
01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 12
CONSIGLIO COMUNALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L`INTERA COMUNITA', DETERMINA L`INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 13
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALL` ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO. I CONSIGLI DURANO IN CARICA SINO ALL`ELEZIONE DEI NUOVI, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.
02. IMPRONTA L`AZIONE COMPLESSIVA DELL`ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L`IMPARZIALITA'.
03. NELL`ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL`AZIONE DA SVOLGERE.
05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'. IL FUNZIONAMENTO DI TALI ORGANI E' REGOLATO, PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, DA APPOSITO REGOLAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI.

ART. 14
SESSIONI CONSILIARI E CONVOCAZIONI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, DI PROPRIA INIZIATIVA, O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, O SU RICHIESTA DI ALMENO UN QUINTO DI CONSIGLIERI IN CARICA, I QUALI DEBBONO PROPORRE ARGOMENTI DA INSERIRE ALL`ORDINE DEL GIORNO, CORREDATI DI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE.
02. IN CASO DI INOSSERVANZA AGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.
03. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E DISPOSTA ENTRO GIORNI DIECI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.
04. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI. A PARITA' DI VOTI PREVALE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.
05. LA CONVOCAZIONE E' EFFETTUATA CON AVVISI SCRITTI CONTENENTI L`INDICAZIONE DELLA SESSIONE, DEL TIPO DI CONVOCAZIONE, DEL GIORNO, DELL`ORA, DELLA SEDUTA, NONCHE' L`ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE; GLI AVVISI SONO NOTIFICATI SUL TERRITORIO COMUNALE A MEZZO MESSO COMUNALE AL DOMICILIO INDICATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE. QUALORA IL CONSIGLIERE COMUNALE INDICHI DOMICILIO O RISIEDA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE LA CONVOCAZIONE AVVIENE MEDIANTE COMUNICAZIONE TELEGRAFICA AL DOMICILIO O IN MANCANZA NEL LUOGO DI RESIDENZA, CONTENENTE IL GIORNO E L`ORA DELLA SEDUTA; IN TAL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CASO L`ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE SARA' TRASMESSO ALLO STESSO INDIRIZZO A MEZZO RACCOMANDATA R.R.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E D`URGENZA.

07. LE SESSIONI ORDINARIE DEBBONO SVOLGERSI DUE VOLTE ALL`ANNO, NEI TEMPI PREVISTE DALLA LEGGE PER L`APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO , ED IN TAL CASO GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DOVRANNO ESSERE NOTIFICATI AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA. LE SESSIONI SONO STRAORDINARIE PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA COMUNALE O PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI; ESSE DEVONO AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA ADOZIONE DELLA EVENTUALE DELIBERAZIONE O DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA AL PROTOCOLLO COMUNALE, DEBBONO ESSERE MESSI ALL`ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI PROPOSTI. IN TAL CASO GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DOVRANNO ESSERE NOTIFICATI AI CONSIGLIERI TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

08. NEI TERMINI DI NOTIFICAZIONE NON SI COMPUTANO IL GIORNO DELLA NOTIFICA E QUELLO DELLA SEDUTA; DETTI TERMINI, DEVONO INTENDERSI INTERAMENTE UTILI E RIFERITI ALLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

09. NEI CASI D`URGENZA E' CONSENTITO CHE L`AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON IL RELATIVO ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, SIA CONSEGNATO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, IN TAL CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DOVRA' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE. ALTRETTANTO E' STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARE IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL`ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

10. L`ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE, O SUO DELEGATO, ESSERE PUBBLICATO NELL`ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

11. I FASCICOLI INERENTI LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI ELA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, DEBBONO ESSERE POSTI IN VISIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI ALMENO QUARANTOTTO ORE PRIMA DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE IN CASO DI SESSIONE ORDINARIA, RIDOTTE A VENTIQUATTRO ORE NEL CASO DI SESSIONE STRAORDINARIA E D`URGENZA.

12. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' VALIDAMENTE DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, SALVO I CASI IN CUI LA LEGGE O IL REGOLAMENTO NON PREVEDONO UN QUORUM SUPERIORE; PERO', ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO COMPONENTI.

13. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE LE QUALI NON ERANO COMPRESE NELL`ORDINE DEL GIORNO DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON VENTIQUATTRO ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

14. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO O SU PROPOSTA DI UNO O PIU' CONSIGLIERI ACCETTATA DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 15
COMMISSIONI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI TEMPORANEE E SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L`ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.
04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.
05. LE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 16
CONSIGLIERI
01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L`INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.
02. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI INTENDE QUELLO CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLE CONSULTAZIONI IN CUI E, STATO ELETTO.
03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D`ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 17
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTE DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. L`ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE E' SUBORDINATO ALL`ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 18
GRUPPI CONSILIARI
01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 19
GIUNTA COMUNALE
01. LA GIUNTA E' L`ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL`ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 20
ELEZIONE E PREROGATIVE
01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DALL`ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L`ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L`ADOTTANTE E L`ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL`INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 21
COMPOSIZIONE
01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.
02. N. 01 (UNO) ASSESSORE POTRA' ESSERE NOMINATO TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 22
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L`ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.
02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 23
ATTRIBUZIONI
01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO, E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.
02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL`ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
03. LA GIUNTA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, NELL`ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:
A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI.
B) APPROVA PROGETTI PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO.
C) PREDISPONE LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E PROPONE AL CONSIGLIO LA APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.
D) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
E) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE.
F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.
G) NOMINA LE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE.
H) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL`APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI EDI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI.
I) DISPONE L`ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI DI BENI MOBILI.
L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI.
M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L`UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L`ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO.
P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL`ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL`ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL`ENTE.

ART. 24
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L`INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.
02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL`APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI
UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL`AZIONE DA QUESTI SVOLTA.
03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU `'ERSONE"` IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL`ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".
04. L`ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO E DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'; IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.
05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA', FRA I PRESENTI.

ART. 25
SINDACO
01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.
02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.
03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L`ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL`UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.
04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL`UFFICIO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 26
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
01. IL SINDACO:
A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL`ENTE.
B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL`ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
C) COORDINA L`ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
D) PUO' SOSPENDERE L`ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL`ESAME DELLA GIUNTA;
E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI EDI VIGILANZA SULL`INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI.
F) HA FACOLTA' DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O CONSIGLIERI COMUNALI. LA DELEGA GENERALE PUO' ESSERE ATTRIBUITA SOLO AD UN ASSESSORE.
G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
H) SENTITA LA GIUNTA, PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.
M) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D`URGENZA, E DI ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTE IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
Q) SENTITA LA GIUNTA, DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI.
R) FA PERVENIRE ALL`UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L`ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL`ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI,
T) LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE.

ART. 27
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
01. IL SINDACO:
A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL`INTERA ATTIVITA' DEL
C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
D) PUO' DISPORRE L`ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL`ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE.

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEL CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 28
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE NEI TERMINI E LE MODALITA' PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGI;

D) DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ELA PRESIEDE, PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE.

ART. 29
VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L`ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L`ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L`ORDINA DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO 01
SEGRETARIO COMUNALE
ART. 30
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L`ATTIVITA' GESTIONALE DELL`ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE PUBBLICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L`ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L`OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L`ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL`ENTE, ESERCITA L`ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON PODESTA' D`INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA EDI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 31

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L`ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA EDI CONCORSO CON L`ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L`OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL`ENTE;

E) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

F) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

G) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL`EFFICIENZA DELL`ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSO PREPOSTO;

H) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

I) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D`INCASSO, H)
L) PUO' ROGARE I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, ACQUISTI,LOCAZIONI SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE IN CUI LA STESSA
AMMINISTRAZIONE E' PARTE.

ART. 32
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE
01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE DELL`ENTE E, CON L`AUTORIZZAZIONE
DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI
ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 33
ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA DIREZIONE COORDINAMENTO
01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D`IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L`OSSERVANZA DELLE NORME
VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L`OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L`OSSERVANZA DELLE NORME
REGOLAMENTARI.

ART. 34
ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA
01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA
VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA.
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE ALL`EVENTUALE CONTROLLO.
03. PRESIEDE L`UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
04. RICEVE L`ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, L`AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL`ALBO E L`ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL`ENTE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO 02
UFFICI
ART. 35
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
01. L`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA'
SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL`APPARATO;
C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL`AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE EDI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 36
STRUTTURA
01. L`ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL`ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 37
PERSONALE
01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L`AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ELA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL`ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
B) DOTAZIONE ORGANICA;
C) MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI;
D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI.
E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
F) SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCESSO AI POSTI DI ORGANICO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE.
G) LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE DI UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO COME REGOLATE DALLE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO 03
SERVIZI
ART. 38
FORME DI GESTIONE
01. L`ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL`INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO I SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.
02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.
04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L`AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.
05. NELL`ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 39
GESTIONE IN ECONOMIA
01. L`ORGANIZZAZIONE E L`ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 40
CONCESSIONE A TERZI
01. IL COMUNE PUO' ASSICURARE LA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI, QUANDO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE EDI OPPORTUNITA' SOCIALE LO RICHIEDONO.
02. I CONTRATTI PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI SONO NORMALMENTE PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI, DA LICITAZIONE PRIVATA O DA APPALTO CONCORSO. TUTTAVIA QUANDO PARTICOLARI CIRCOSTANZE IN RAPPORTO ALLA NATURA DEI SERVIZI LO RICHIEDONO E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA.

ART. 41
AZIENDA SPECIALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI EDI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. L`ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL`APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.
03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 42
ISTITUZIONE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL`ORGANIZZAZIONE E DELL`ATTIVITA' DELL`ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE LO COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L`ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL`ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL`AUTONOMIA GESTIONALE, L`ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL`ISTITUZIONE.
05. GLI ORGANI DELL`ISTITUZIONE SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 43
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL`ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L`ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL`ORGANO.
03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL`ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 44
IL PRESIDENTE
01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL`ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 45
IL DIRETTORE
01. IL DIRETTORE DELL`ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
02. DIRIGE TUTTA L`ATTIVITA' DELL`ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L`ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 46
NOMINA E REVOCA
01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.
02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL`ADUNANZA.

ART. 47
SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO
01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 48
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04
CONTROLLO INTERNO
ART. 49
PRINCIPI E CRITERI
01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHE' SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ALL`EFFICACIA DELL`AZIONE DEL COMUNE.
02. L`ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL`ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE EDI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL`ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.
03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL`UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA EDI GARANZIA, CON L`OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.
04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL`ENTE.

ART. 50
REVISORE DEL CONTO
01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL`ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L`ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.
02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA EDI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A .
03. NELL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

TITOLO 05
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO 01
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 51
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO 02
FORME COLLABORATIVE
ART. 52
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
01. L`ATTIVITA' DELL`ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D`INTERESSE COMUNE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 53
CONVENZIONI
01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L`ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L`ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.
02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 54
CONSORZI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L`ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL`ARTICOLO PRECEDENTE.
02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 53 , DEVE PREVEDERE L`OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L`ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.
04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 55
UNIONE DI COMUNI
01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 52 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, PUO' COSTITUIRE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONE DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNI CON L`OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 56
ACCORDI DI PROGRAMMA
01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI 00 SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL`ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L`INTEGRAZIONE DELL`ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.
02. L`ACCORDO OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L`ATTIVAZIONE DELL`EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:
A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL`ACCORDO;
B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;
C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO,
03 . IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L`ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D`INTENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, CON L`OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 06
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 57
PARTECIPAZIONE
01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`ATTIVITA' DELL`ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L`IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.
02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L`ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL`ENTE.
03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA
04. L`AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 58
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.
03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL`INIZIO DELLO STESSO, HA L`OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI ELA DETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.
06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL`OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.
07. IL RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL`ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL`ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL`EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL`ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA UN CONTRADDITTORIO ORALE.
09. SE L`INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L`EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L`AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL`ISTANZA, LA PETIZIONE ELA PROPOSTA.
10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA LO HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL`ACCESSO.
11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 59
ISTANZE
01. TUTTI I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL`ATTIVITA' DELL`AMMINISTRAZIONE.
02. LA RISPOSTA ALL`INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE DELL`UFFICIO A SECONDA DELLA NATURA POLITICA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

O GESTIONALE DELL`ASPETTO SOLLEVATO.
03. LE MODALITA' DELL`INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL`ISTANZA.

ART. 60
PETIZIONI
01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL`AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L`INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL QUARTO COMMA DELL` ARTT. 58 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L`ASSEGNAZIONE DELL`ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL`ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L`ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL`INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST`ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL`ESAME DA PARTE DELL`ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.
03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL`ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 30 DALLA PRESENTAZIONE SALVO PROROGA MOTIVATA SCRITTA.
04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 61
PROPOSTE
01. N. 50 CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE DI LATERA POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L`ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALL`ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL`ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.
02. L`ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL`INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.
03. TRA L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L`INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 62

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 65 , L`ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L`AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L`ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 63

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO 00 POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL`ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTI DALL`ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 64

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L`ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 65

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

ART. 66

- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUEST`ULTIMI.

CAPO 03
REFERENDUM-DIRITTI DI ACCESSO
ART. 67
REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE ED ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO QUARTO COMMA - RELATIVI ALL`AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL`ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA, E ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, , CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO IL 20 % DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL 10 GENNAIO DELL`ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI, VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE EDI QUELLI DELLE AZIENDE SPECIALI.

B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE. PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;

C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;

D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI.

E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.

05. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO, SI TENGONO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE O

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELL`AMMISSIBILITA' E SI SVOLGONO CON L`OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
06. L`ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI AFFINCHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.
07. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI D`INDIRIZZO PER L`ATTUAZIONE DELL`ESITO DELLA CONSULTAZIONE.
08. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO AVERE PER OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO AVER LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
09. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLA RICHIESTE REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 68
DIRITTO DI ACCESSO
01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L`ESIBIZIONE IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE, E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.
03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L`ISTITUTO DELL`ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 69
DIRITTO DI INFORMAZIONE
01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.
02. L`ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.
03. L`INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.
04. LA GIUNTA COMUNALE ADATTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INFORMAZIONE.
05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L`INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL` ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

TITOLO 07
FUNZIONE NORMATIVA
ART. 70
STATUTO
01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL`ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.
02. E' AMMESSA L`INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI DEL COMUNE DI LATERA PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L`AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE. .
03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L`EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 71
REGOLAMENTI
01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:
A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.
02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA PODESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.
03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.
04. L`INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL` ARTT. 58 DEL PRESENTE STATUTO.
05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.
06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE DELL`ALBO PRETORIO: DOPO L`ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L`EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 72
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL`ORDINAMENTO COMUNALI CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL`ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 73
ORDINANZE
01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL`AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL`ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.
04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL` ARTT. 38 DELLE LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
06. QUANDO L`ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO. NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 74
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
01. IL PRESENTE STATUTO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL` ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE N. 142/90 , ESPERITO IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO ED AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI. ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO.
02. ESAURITE LE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL PRESENTE STATUTO E' ALTRESI' TRASMESSO AL MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 75
REVISIONE DELLO STATUTO
01. ALLE MODIFICAZIONI E REVISIONI DEL PRESENTE STATUTO SI APPLICANO LE PROCEDURE DI CUI ALL` ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE N. 142/90 .
02. NESSUNA MODIFICAZIONE O REVISIONE STATUTARIA PUO' ESSERE DELIBERATA SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL`ULTIMA MODIFICA.
03. LE INIZIATIVE DI MODIFICA O REVISIONE STATUTARIE RESPINTE DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON POSSONO ESSERE RINNOVATE PRIMA DI UN ANNO.
04. ALMENO OGNI DUE ANNI IL CONSIGLIO PROCEDE AD UNA ANALISI DELLO STATUTO PER VERIFICARNE LA VALIDITA' E PER EVENTUALI MODIFICHE.

ART. 76
NORMA TRANSITORIA
01. SINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 142/90 , IN QUANTO CON ESSA COMPATIBILI.
02. SINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO CHE NON CONTRASTINO CON LE NORME LEGISLATIVE E DEL PRESENTE STATUTO.